



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 39 del 29.09.2015

Entrato in vigore il 29.09.2015

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che abitano nel territorio comunale e frequentano le scuole materne paritarie, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Cazzago San Martino; fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento delle tariffe da parte degli utenti.

Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico si svolge prevalentemente all'interno delle singole zone di pertinenza di ciascuna scuola servita.

Art. 3 – FERMATE

L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:

- 1) dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane e di mezzi in dotazione;
- 2) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- 3) della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 500 m (eventuali domande di utenti residenti con distanza inferiore, potranno essere accettate solo in caso restino posti disponibili sui pullman una volta definito il piano dei trasporti).

All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente.

Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.

Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli Uffici comunali.

Art. 4 – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio di accompagnamento è garantito per gli alunni della scuola dell'infanzia (come da normativa vigente).

Il Comune, compatibilmente con le risorse umane (lavoratori socialmente utili) garantisce la sorveglianza anche sui mezzi di trasporto per e dalle scuole primarie e secondaria di primo grado del territorio comunale.

Il personale ha in particolare il compito di sorveglianza e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini, consegna dei trasportati alle scuole o genitori o loro delegati autorizzati come da documento "NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS" allegato 1 al presente regolamento come parte integrante e sostanziale di esso,

Art. 5 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto.

In particolare:

- rispettare i mezzi di trasporto utilizzati.
- rimanere seduti per tutta la durata del tragitto al posto assegnato
- essere puntuali (il conducente non è tenuto a sostare per attendere i ritardatari).
- obbligo nel a rispettare la stessa fermata sia all'andata che al ritorno. Qualsiasi variazione deve essere comunicata per iscritto al conducente delle scuolabus e all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Il comune e l'autotrasportatore sono esonerati da ogni responsabilità' in ordine ad eventuali incidenti verificatisi prima o dopo la discesa dal mezzo di trasporto.

E' nella responsabilità delle famiglie accompagnare i ragazzi dall' abitazione alla fermata e viceversa.

Le famiglie, al momento dell'iscrizione al servizio, comunicano per iscritto che l'alunno possa essere lasciato scendere dal mezzo anche se non sono presenti famigliari ad accoglierlo alla fermata.

Per gli alunni che persistentemente tengono un comportamento scorretto sullo scuolabus, compiono atti di vandalismo o danni arrecati a persone o al mezzo di trasporto, l'autista è autorizzato a ritirare il tesserino di riconoscimento del responsabile e consegnarlo in Comune. Il Comune provvederà a trasmetterlo alla Dirigenza Scolastica che provvederà a convocare i genitori.

Nel caso in cui venga provata la responsabilità l'alunno potrà essere sospeso dal servizio trasporto.

Sara' inoltre richiesto alla famiglia responsabile il risarcimento del danno arrecato.

Per i dettagli si rimanda alla lettura dell'allegato 1

Art. 6 – CONTROLLI

L'Amministrazione comunale opera sistematiche verifiche della regolare iscrizione al servizio e del pagamento della tariffa degli studenti che usufruiscono dello scuolabus per il tramite della Polizia Locale e dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 7 – COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole.

In caso di sciopero del personale scolastico, il trasporto viene comunque garantito. Sarà cura delle famiglie accertarsi che i propri figli siano entrati o meno nella scuola frequentata.

In caso di rientri posticipati o uscite anticipate dovuti a riunioni del personale scolastico, il trasporto non subirà variazioni di orario, ma verrà garantito nei soliti orari ordinari.

Art. 8 – ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio da parte degli alunni di ogni ordine di scuola, residenti e non residenti nel Comune di Cazzago San Martino, in quanto servizio a domanda individuale garantito dal Comune ma utilizzato liberamente dalle famiglie, comporta una formale richiesta di iscrizione al servizio da parte dei genitori o dei tutori dei minori, mirante a identificare in modo completo e preciso sia i diretti fruitori del servizio sia gli adulti che assumono l'obbligo di partecipazione al costo del servizio stesso. Le modalità di raccolta e gestione delle iscrizioni per l'accesso al servizio, in quanto aspetti gestionali, sono individuati e resi noti mediante circolari dagli uffici comunali competenti e costituiscono adempimenti obbligatori per i genitori o i tutori dei minori iscritti.

Art. 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO.

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale il cui utilizzo, mediante l'iscrizione di cui al precedente articolo 8, comporta un vincolo contrattuale e il pagamento di tariffe da parte degli utenti o dei loro genitori o tutori nel caso dei minori. Il mancato pagamento delle tariffe dovute, oltre all'attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di riscossione coattiva, può comportare la decadenza dal diritto di fruizione del servizio. Agli utenti insolventi saranno addebitate le spese di ogni tipo necessarie per il recupero del credito da parte del Comune. E' fatto obbligo a genitori e tutori degli utenti essere in regola con il pagamento di altri servizi comunali fruiti in precedenza dagli stessi minori (come ad es. Scuole dell'Infanzia, mensa, ecc.) o fruiti nello stesso periodo da altri componenti il nucleo familiare.

Art. 10 - MODALITA' DI ADESIONE E PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Di norma, nel mese di aprile dell'anno scolastico antecedente all'utilizzo del servizio, l'Ufficio provvederà ad inoltrare tramite le scuole la circolare informativa sull'organizzazione dello stesso. Chi intende usufruire del servizio dovrà formulare apposita richiesta di adesione e farla pervenire al Comune entro il mese di giugno, al fine di permettere all'Ufficio di conoscere le potenziali utenze per ciascun plesso scolastico ed effettuare in tal modo una corretta programmazione. Le adesioni pervenute dopo il mese di giugno saranno ugualmente accettate in funzione della disponibilità di posti sul pullman.

All'atto dell'iscrizione ad ogni iscritto verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento che ha validità triennale, completo di fotografia formato tessera e con l'indicazione del numero di posto assegnato.

L'utente che avrà espletato la pratica sarà considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e dovrà provvedere al versamento della tariffa fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale, con le modalità che saranno rese note agli utenti con apposita circolare.

Art. 11 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.

Spetta all'organo comunale competente secondo la normativa vigente, determinare annualmente la tariffa.

Art. 12 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tariffe applicate si riferiscono agli studenti che effettuano 2 viaggi nel corso della giornata. Per coloro che richiedono il servizio superiore ai due viaggi dette tariffe vengono aumentate rispettivamente di € 11,00 per la 1^a fascia ed € 13,00 per le successive.

Per gli studenti che frequentano la sola scuola elementare e provengono da frazioni dove non esiste la scuola (Calino e Costa Barco) e' prevista la riduzione di una fascia ad esclusione di coloro che si autodeterminano nella fascia piu' alta.

Il secondo figlio e successivi hanno uno sconto pari al:

50% della tariffa base con l'aggiunta di € 11,00 per la PRIMA fascia (per coloro che utilizzano il servizio superiore ai 2 viaggi)

40% della tariffa base con l'aggiunta di € 13 per la SECONDA E TERZA fascia (per coloro che utilizzano il servizio superiore ai 2 viaggi)

30% della tariffa base con l'aggiunta di € 13 per la QUARTA E QUINTA fascia (per coloro che utilizzano il servizio superiore ai 2 viaggi)

20% della tariffa base con l'aggiunta di € 13 per la SESTA fascia (per coloro che utilizzano il servizio superiore ai 2 viaggi)

Lo sconto non è previsto per l'ultimo mese di utilizzo (giugno) nel caso in cui il secondo figlio (ed eventuali successivi) frequenti la scuola materna.

Detti importi potranno essere adeguati ai costi del servizio annualmente mediante deliberazione Giunta Comunale.

Il pagamento dello scuolabus avverrà posticipatamente a cadenza bimestrale a mezzo versamento alla Tesoreria Comunale, il cui funzionario rilascerà la ricevuta di avvenuto pagamento o bonifico bancario.

E' necessario esibire il documento di viaggio ogni qualvolta viene richiesto.

Per le scuole primarie e secondaria di primo grado, il pagamento del mese di settembre dà diritto al servizio nel mese di giugno.

I figli dei non residenti che utilizzano il servizio trasporto alunni vengono collocati nella fascia massima. Nessuna riduzione spetta al secondo figlio ed ai successivi. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti dagli interessati al loro Comune di residenza.

Per i periodi di assenza scolastica e/o di mancata fruizione del servizio non sono previste riduzioni o rimborsi di alcun genere.

Art. 13 – RITIRO DAL SERVIZIO

L'utente che in corso d'anno scolastico decida di ritirarsi dal servizio (per trasferimento della residenza, trasferimento ad altro plesso scolastico o per altri giustificati motivi), dovrà darne comunicazione scritta al Comune, indicando la data del ritiro e restituendo il tesserino.

L'esonero del pagamento parte dal mese successivo alla restituzione della tessera.

Art. 14 – ISCRIZIONE A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche.

Art. 15 – ASSICURAZIONE UTENTI TRASPORTATI

L'Amministrazione Comunale accerta che tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico, siano coperti da idonea polizza assicurativa R.C. Auto e R.C. Terzo.

Resta a carico delle famiglie l'eventuale attivazione di ulteriori coperture assicurative per sinistro causato o subito dai minori trasportati a seguito del mancato rispetto delle norme di comportamento a bordo dello scuolabus così come meglio specificato nell'allegato n. 1 al presente regolamento.

Art. 16 – RECLAMI/SEGNALAZIONI.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, al Servizio Pubblica Istruzione del Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 15 – PUBBLICITA' REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, alla istituzione scolastica interessata e agli operatori ed è comunque in visione sul sito Web www.comune.cazzago.bs.it Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione e/o estrarne copia a semplice richiesta, previo rimborso delle spese di riproduzione

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione in Consiglio Comunale.

NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

PREMESSA

Il servizio deve essere inteso come momento educativo, civile e sociale per gli utenti i quali dovranno rispettare le regole sottoesposte per evitare gli inconvenienti che si verificano nell'uso dei servizi sociali comuni.

Si sottolinea che l'attenzione alla sicurezza deve coniugarsi con l'obiettivo di rendere il trasporto un'esperienza piacevole e significativa, che apre e chiude l'attività scolastica quotidiana, che ad essa è collegata.

TITOLO I – “ALUNNI”

Articolo 1 “DURANTE L'ATTESA DELLO SCUOLA BUS”

- 1.1 Essere alla fermata stabilita cinque minuti prima dell'orario per evitare ritardi nel percorso accompagnati da un adulto;
- 1.2 Attendere il mezzo nel luogo prestabilito;
- 1.3 Non correre, non scendere dal marciapiede, non attraversare la strada.

Articolo 2 “AL SOPRAGGIUNGERE DELLO SCUOLA BUS”

- 2.1 Non correre verso il mezzo in arrivo.
- 2.2 Disporsi in fila indiana.
- 2.3 Lasciare salire sul mezzo, per primi, i bambini più piccoli.
- 2.4 Non spingere.
- 2.5 Prendere rapidamente posto e, ove presenti, utilizzare le cinture di sicurezza.

Articolo 3 “DURANTE IL VIAGGIO”

- 3.1 Evitare di alzarsi dal proprio posto.
- 3.2 Rimanere seduti al proprio posto in modo composto. Non occupare posti con lo zaino.
- 3.3 Non parlare ad alta voce per non disturbare il conducente del pullman e i compagni.
- 3.4 Comportarsi correttamente con i compagni a livello verbale e gestuale.
- 3.5 Non fare gesti ai passanti, ricordando sempre che ogni alunno porta con sé l'immagine della Scuola.
- 3.6 Nel caso in cui i finestrini fossero aperti per una esigenza particolare, preventivamente valutata dall'autista e dal responsabile del servizio di assistenza (laddove presente), non affacciarsi e non gettare alcun oggetto dallo scuola bus.
- 3.7 Non mangiare/bere sul mezzo né lasciare carte, gomme masticate, caramelle, bottiglie ed ogni altro rifiuto.
- 3.8 Non danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati.

Articolo 4 “ALL'ARRIVO A SCUOLA”

- 4.1 Rimanere seduti al proprio posto fino a quando il pullman non è completamente fermo e le porte di uscita sono state aperte dal conducente del pullman.
- 4.2 Aspettare il proprio turno di discesa senza spingere e senza oltrepassare i compagni che precedono.
- 4.3 Facilitare una discesa che avvenga partendo dalle prime file alle quali si aggiungeranno, via via, quelle successive.

4.4 Una volta scesi dal pullman, rispettare le indicazioni date dall'assistente (se presente) e dal personale preposto all'accoglienza,

Articolo 5 “ALLA PARTENZA DA SCUOLA”

5.1 Disporsi in fila per due senza correre, senza spingere, senza schiamazzare.

5.2 Salire sul pullman, aspettando il proprio turno e senza spingere.

5.3 Occupare sempre il posto assegnato.

Articolo 6 “ALL'ARRIVO ALLE FERMATE”

6.1 Non alzarsi dal proprio posto fino al completo arresto dello scuola bus.

6.2 Scendere in fila indiana, senza spingere. Da questo momento l'alunno viene affidato al genitore o al delegato.

6.3 I genitori o i loro delegati sono tenuti a riprendere e ad accompagnare il minore al punto di fermata all'orario stabilito, rimanendo responsabili del minore nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e di discesa.

Le famiglie, al momento dell'iscrizione al servizio, comunicano per iscritto che l'alunno possa essere lasciato scendere dal mezzo anche se non sono presenti famigliari ad accoglierlo alla fermata.

Articolo 7 “SANZIONI”

I genitori sono responsabili per gli eventuali danni arrecati al mezzo e/o ai/alle compagni/e, a seguito del comportamento scorretto, pericoloso per sé e per gli altri e/o contrario alle disposizioni del presente regolamento tenuto dal/dalla propria figlio/a.

Qualora si verificassero comportamenti contrari alle norme sopra richiamate da parte degli utenti, si procederà con richiami prima verbali da parte degli autisti/assistenti presenti a bordo

e poi con il ritiro del tesserino di riconoscimento da parte dell'autista/assistente che lo consegneranno al Comune.

Il Comune provvederà a trasmetterlo alla Dirigenza Scolastica che provvederà a convocare i genitori dell'interessato per metterli al corrente del comportamento tenuto dal/dalla figlio/a.

Nel caso di recidiva si provvederà alla sospensione dell'utente dalla fruizione del servizio per la durata di sette giorni senza rimborso per quanto non usufruito.

Il provvedimento di sospensione potrà essere adottato anche a seguito di una sola segnalazione riguardante gravi comportamenti lesivi dell'integrità propria e/o altrui o gravemente scorretti contrari alle norme di comportamento .

Il provvedimento di sospensione, relativo al fatto contestato, è adottato dal Responsabile del Servizio previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. notificata ai genitori/tutori, nonché trasmessa per conoscenza al soggetto gestore del Servizio di Trasporto ed al dirigente scolastico interessato.

E' possibile inoltre procedere alla revoca completa del servizio nei casi più gravi (es. ripetuti comportamenti gravemente lesivi dell'integrità propria e/o altrui; comportamenti gravi e scorretti contrari alle norme di comportamento; nel caso di sospensione plurima nel corso dell'anno scolastico).

Nessun rimborso tariffario è dovuto per il periodo di sospensione o revoca comminato.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

TITOLO II – “AUTISTA”

Art. 8 “PRIMA DELLA PARTENZA”

8.1 Lo scuolabus, non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione.

8.2 La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato.

8.3 L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata ai soggetti competenti, in modo da garantire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza.

8.4 L'autista, durante il suo turno, è consegnatario della vettura e dei suoi occupanti e risponde verso la proprietà per eventuali danni provocati da sua negligenza, incuria o colpa al mezzo ed ai trasportati.

Articolo 9 “DURANTE IL VIAGGIO”

9.1 Controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili a loro riservati prima che il mezzo si metta in movimento.

9.2 Non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso.

9.3 Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.

9.4 Deve avere un comportamento ed un linguaggio consono ai rapporti con gli/le alunni/e, considerato che l'utenza del servizio è costituita da minori.

9.5 Durante la corsa deve prestare la massima attenzione alla strada, agli specchi retrovisivi ed alle porte della vettura.

9.6 L'autista, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal codice stradale e dalle disposizioni interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le particolari cautele di velocità, segnalazioni, frenaggi, accelerazioni, rallentamenti, etc., in modo di evitare ogni e qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada ed al materiale che ha in consegna.

9.7 Per essere in grado di adempiere ai suoi doveri, l'autista assumerà servizio solamente sapendo di essere in normali condizioni fisiche e psichiche e chiederà di essere sostituito ogniqualvolta riterrà di non poter disporre della sua piena capacità.

9.8 In caso di sinistro con passeggeri a bordo, dopo aver constatato la gravità o meno della situazione, è comunque tenuto ad avvertire immediatamente, ed in qualunque caso, gli uffici comunali competenti (ufficio scuola e/o l'ufficio di Polizia Locale) che si attiveranno per gli adempimenti successivi, oltre a porre in essere tutte le misure di pronto intervento previste dai protocolli di sicurezza.

L'autista successivamente inoltrerà al Comune una relazione scritta sulle dinamiche dell'incidente.

L'autista rispetterà l'obbligo della riservatezza nei confronti dell'utenza ed utilizzerà le informazioni conosciute per ragioni di servizio solo al fine del servizio stesso.

TITOLO III – “ACCOMPAGNATORE”

Articolo 10 “ALLA SALITA SULL'AUTOBUS”

10.1 Controlla che i bambini salgano in modo disciplinato e senza spingere;

10.2 Dà disposizioni affinché gli alunni prendano rapidamente posto nei sedili a loro riservati.

10.3 Verifica che nessuno soste in prossimità delle porte.

Articolo 11 “DURANTE IL VIAGGIO”

11.1 Controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili prima che il mezzo si metta in movimento.

11.2 Controlla che i bambini rimangano seduti al proprio posto in modo composto.

11.3 Vigila affinché i passeggeri non danneggino il mezzo, né adottino comportamenti pericolosi nei confronti degli altri alunni.

11.4 Richiama verbalmente il bambino o la bambina che non rispetta le norme del presente disciplinare.

Articolo 12 “ALL’ARRIVO A SCUOLA”

12.1 Si adopera in modo che la discesa dall’autobus avvenga partendo dalle prime file alle quali si aggiungeranno, via via, quelle successive.

12.2 Da indicazioni ai bambini di disporsi in fila per due, controllando che i bambini non corrano, non spingano, non schiamazzino.

Articolo 13 “ALLA DISCESA DALL’AUTOBUS”

13.1 Si accerta che l’alunno non si alzi dal proprio posto fino al completo arresto dello scuolabus.

13.2 Fa scendere gli alunni in fila indiana alla fermata prevista consegnandoli ai genitori o ai delegati. I genitori o i loro delegati sono tenuti a riprendere il minore al punto di fermata, rimanendo responsabili del minore nel tratto compreso tra il punto di discesa dallo scuolabus a l’abitazione.

13.3 L’accompagnatore rispetterà l’obbligo della riservatezza nei confronti dell’utenza ed utilizzerà le informazioni conosciute per ragioni di servizio solo al fine del servizio stesso.

DISPOSIZIONE FINALE

Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile, Codice Penale e Codice della strada.